

COMUNE DI VIZZINI
(Città Metropolitana di Catania)
(C.F. 82002020871)

Rep. N. ___/S.P.

ATTO DI CONCESSIONE AREA CIMITERIALE

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____,
nella Residenza Municipale, mediante il presente contratto per scrittura
privata

Fra i signori

- dott. arch. Salvatore Lentini – Responsabile del Settore dei Servizi
Tecnici, il quale interviene in rappresentanza del Comune di Vizzini, in
nome e per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

e i sig.ri (in seguito denominati "concessionari"):

- Cortese Vito Saverio, nato a Vizzini (CT) il 18/10/1949 ed ivi residente
nella Via Matteo Agosta n. 11, C.F.: CRT VSV 49R18 M100T;
- Garretto Claudio Mario, nato a Città del Messico il 29/07/1945 e
domiciliato nella Via Matteo Agosta n. 11, C.F.: GRR CDM 45L29
Z514U;

PREMESSO

Che il de cuius Garretto Giovanni fi Vito è concessionario dell'area e della
cappella gentilizia edificata nel 1° Quadrone del Cimitero Monumentale;

Che con determinazione dirigenziale n. __ del _____, nel prendere
atto dell'istanza avanzata dai sig.ri Cortese Vito Saverio, e Garretto

Claudio Mario, unici eredi *del de cuius* sig. Garretto Giovanni fu Vito, è stata autorizzata a loro favore la voltura dell'intestazione della suddetta cappella cimiteriale posta nel 1° Quadrone del Cimitero Monumentale;

TUTTO CIO' PREMESSO

In virtù della presente scrittura, si conviene e stipula quanto segue:

- 1) L'Amministrazione Comunale di Vizzini, come sopra rappresentata, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. __ del _____, ed a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e del Regolamento comunale, trasferisce ai qui costituiti sig.ri Cortese Vito Saverio, e Garretto Claudio Mario, che accettano, la titolarità della cappella cimiteriale posta nel I° Quadrone del Cimitero Monumentale.
- 2) I concessionari si obbligano per loro e per gli eredi alla osservanza piena, assoluta e inscindibile dei patti e condizioni che seguono.
- 3) La presente concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi, dai regolamenti e dai decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento di polizia mortuaria in vigore, nonché a tutte quelle altre disposizioni che potranno dal Governo o dal Comune in seguito ed in proposito emanarsi.
- 4) La concessione del diritto d'uso si intende fatta a tempo determinato della durata di anni 99, salvo rinnovo ed alle condizioni contenute nel Regolamento di Polizia mortuaria, nonché di quelle contenute nel

Regolamento comunale. In caso di mancato rinnovo, l'area di cui alla presente concessione, compresa la sovrastante cappella, ritorna nella piena disponibilità del Comune, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere ai concessionari ed ai suoi eredi, indennizzo di sorta a nessun titolo, neppure per la ivi costruzione.

- 5) Il diritto d'uso, relativo all'area cimiteriale concessa, passerà, alla morte della concessionaria qui costituita, agli eredi nei modi indicati dal Codice Civile, con questa espressa riserva però che il Comune non riconoscerà mai, per i relativi diritti ed obblighi, che uno solo degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dal tutore o scelto di comune accordo dagli eredi e notificato all'Autorità Comunale entro l'anno della morte di quello, sarà definitivamente designato dall'Autorità stessa.
- 6) Eccettuato quanto disposto al precedente punto 5), il diritto all'uso proveniente dall'attuale concessione non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere ad altri, pena la revoca della concessione.
- 7) Le spese occorrenti per la manutenzione straordinaria e ordinaria, per la pulizia e per l'illuminazione della tomba e di quant'altro forma pure oggetto della presente concessione, sono ad esclusivo carico dei concessionari o dei suoi eredi, a cui, per le manutenzioni, restauri e pulizia, si sostituirà d'ufficio il Comune con diritto di piena rivalsa e rimborso quando, chiamati, anche verbalmente, la concessionaria o gli eredi all'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente atto avessero a rifiutarsi o comunque non provvedessero nel termine che verrà loro assegnato dal Comune.

- 8) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso i concessionari per l'eventuale distruzione in tutto o in parte della cappella di famiglia per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.
- 9) Tutte le spese per questa concessione per bolli ed eventuale registrazione saranno ad esclusivo carico dei concessionari.

Il Concedente

I Concessionari